

COMUNE DI CAPACI

PROVINCIA DI PALERMO

Proposta dell'Area "sesta" n° reg. 71 Del 27.09.2013		
------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	--

Originale di Ordinanza del Sindaco

n. <u>108</u> del Registro data <u>30-09-2013</u>	OGGETTO	Obblighi in materia di rumori e quiete pubblica
	NOTE	

L'anno duemilatredici il giorno ventisei del mese di settembre alle ore _____ nella sala delle adunanze del Comune di Capaci il Sindaco avv. Sebastiano Napoli, analizza la seguente proposta ai fini dell'assunzione delle determinazioni di competenza

IL SINDACO

VISTA la necessità di provvedere alla salute pubblica anche sotto il profilo della tutela dell'inquinamento acustico degli ambienti di vita interni ed esterni;
VISTA la legge quadro sull'inquinamento acustico n.447 del 26.10.1995;
Visto il D.P.R. n. 227 del 19.19.2011;
Visto il TULPS approvato con R.D. 18.6.1931 n.773 e successive mod. ed integrazioni;
VISTA la legge 689/1981;
VISTO IL TUEL 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

Che le attività potenzialmente rumorose e i comportamenti privati in ambiente privato e pubblico osservino le seguenti disposizioni in materia di rumori e quiete pubblica con lo scopo di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la prevenzione e la repressione dei rumori molesti ed inutili e la limitazione di quelli necessari.

Art. 1 Principio

1. Sul territorio giurisdizionale del Comune di Capaci sono vietati i rumori, causati senza necessità alcuna o per difetti di precauzione, che possono turbare la quiete e l'ordine pubblico.
2. Restano riservati i disposti di normative di rango superiore, come pure gli aspetti regolati dal diritto privato.

Art. 2 Quietè notturna e pausa pomeridiana

1. È vietata qualsiasi azione suscettibile di disturbare la quiete notturna, **dalle ore 22.00 alle 08.00.**
2. In particolare è vietata l'esecuzione di attività o di lavori rumorosi di qualsiasi genere compresi quelli derivanti da macchine agricole e da giardino (tagliaerba, soffiatrici, nebulizzatori macchine da taglio della legna ecc.) **tra le ore 19.00 e le 09.00 e tra le ore 13.00 e le 15.00,**

1. La domenica e negli altri giorni festivi è vietata l'esecuzione di lavori od opere rumorosi o molesti per il vicinato..

Art. 3 Lavori edili

1. Il lavoro sui cantieri deve essere organizzato in modo da limitare le emissioni foniche nella maggior misura possibile. Particolare riguardo va usato in prossimità delle scuole durante le lezioni, delle chiese e del cimitero durante le funzioni.
2. L'esecuzione di lavori edili con macchinari e utensili rumorosi è di regola possibile nei seguenti orari : dal lunedì al sabato **dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00.**
3. Il proprietario, il direttore dei lavori e le Imprese esecutrici o gli incaricati dell'esecuzione delle opere sono responsabili per il rispetto sul cantiere o sul lavoro delle presenti disposizioni.

Art. 4 Perturbamento della pubblica quiete

Dalle ore 22.00 alle 08.00 sono vietati schiamazzi, urla e ogni altro comportamento suscettibile di turbare la quiete notturna.

Art. 5 Esercizi pubblici

1. L'attività degli esercizi pubblici, come pure il comportamento dei loro utenti, non devono essere fonte di disturbo .

2. Il Sindaco può ordinare gli opportuni provvedimenti (sia gestionali che edilizi) volti a limitare le emissioni moleste, quali ad esempio il divieto delle attività rumorose, la creazione di un servizio di sorveglianza, o in caso di inadempimento, imporre orari di chiusura anticipata e/o apertura posticipata dell'esercizio pubblico.

Art. 6 Apparecchi per la riproduzione del suono

1. Gli apparecchi di riproduzione e amplificazione del suono possono essere usati soltanto all'interno degli edifici e entro i limiti normali, tali da non disturbare il vicinato.
2. Dopo le ore 22.00 i suoni devono essere ridotti in modo tale da non essere percepiti da terzi.

Art. 7 Manifestazioni pubbliche e feste

1. Le manifestazioni collettive e/o pubbliche e le altre attività temporanee similari possono essere autorizzate solo in aree indicate dal Comune.
2. Se è previsto l'uso di impianti di riproduzione del suono per via elettroacustica, deve essere indicato al momento della domanda d'autorizzazione della manifestazione.
3. L'uso degli apparecchi elettroacustici necessari alle manifestazioni stesse è ammesso, previa autorizzazione. Restano inoltre riservate le disposizioni della presente ordinanza relative al rispetto della quiete notturna.

Art. 8 Animali

1. I detentori di animali devono vigilare affinché gli stessi non arrechino disturbo a terzi, in particolare non devono disturbare la quiete notturna.
2. In caso di ripetuta molestia il Sindaco può ordinare al detentore l'allontanamento degli animali.

Art. 9 Veicoli a motore

1. Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli, specialmente a motore, sia dal modo in cui è sistemato il carico e sia da altri atti connessi con la circolazione stessa;
2. E' segnatamente vietato:
 - a) usare in modo continuo e inadeguato l'avviamento e far girare a vuoto il motore di veicoli fermi;
 - b) far girare a regime elevato il motore, a vuoto o circolare con innestate inutilmente le marce più basse;
 - c) accelerare in modo smodato, soprattutto al momento della partenza;
 - d) effettuare continui inutili giri all'interno delle località;
 - e) Il livello sonoro emesso da apparecchio radio o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli non può superare il limite di cui all'art. 350 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada;
 - f) i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono limitare l'emissione sonora e non devono superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 e successive modifiche ed integrazioni;
 - g) Il dispositivo di segnalazione acustica deve essere usato con la massima moderazione e solamente ai fini della sicurezza stradale;


Art. 10 Contravvenzioni

Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 500,00, salva ed impregiudicata l'applicazione degli artt. 650 e 659 c.p..

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(magg. Gaetano Fontana)



IL SINDACO
(avv. Sebastiano Napoli)



Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Adriana Manta)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. Pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Adriana Manta)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

CHE la presente determinazione è divenuta esecutiva il _____

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa. Adriana Manta)